

## **Statuto dell'Associazione**

### **Art. 1 Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione Culturale e Scientifica denominata "Centro Documentale per la Storia dei Trasporti a Fune".

L'associazione non ha scopo di lucro né finalità speculative e si astiene dall'esercizio di attività commerciali che non siano ausiliarie e secondarie al perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha sede in Moncalieri.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione non è predeterminata.

### **Art. 2 Scopi e finalità**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione opera senza distinzione di sesso, razza, lingua, o religione, con lo scopo di:

- a. promuovere la costituzione di un Museo Nazionale dei Trasporti a Fune, teso a valorizzare la storia dell'evoluzione tecnologica di questo sistema di trasporto che contribuì allo sviluppo dell'industria turistica invernale;
- b. provvedere al reperimento e alla conservazione, nel contesto di cui al precedente punto a), di testimonianze tecnologiche, materiali documentali, fotografiche e bibliografiche inerenti la materia;
- c. promuovere iniziative culturali (congressi, convegni, conferenze, dibattiti, corsi di formazione e di aggiornamento, scambi di comunicazioni, ecc.) atte al conseguimento delle sue finalità, attivando percorsi formativi con le scuole tecniche e professionali e collaborando con le istituzioni e le associazioni che perseguono finalità simili, oltre che con gli enti locali;
- d. valorizzare le fonti storiche esistenti (di qualsiasi natura siano), adoperandosi anche presso le competenti istituzioni affinché le fonti siano tutelate, restaurate e conservate, favorendo inoltre la compilazione di inventari, guide, bibliografie ed altri strumenti di corredo;
- e. incoraggiare la realizzazione di tesi universitarie e la pubblicazione di ricerche e studi riguardanti la storia dei trasporti a fune.

### **Art. 3 Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche e le altre associazioni ed enti (che possono qualificarsi come soci ordinari, onorari o benemeriti) che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, ne accettano in particolare Statuto e Regolamento Interno, qualora adottato, e si impegnano spontaneamente e attivamente al perseguimento degli scopi sociali. Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri.

#### **Art. 4** **Criteri di ammissione ed esclusione**

L'ammissione di un nuovo socio, è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto disposto da Statuto e Regolamento Interno, qualora adottato, con voto favorevole della maggioranza dei membri. La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta e deve contenere l'impegno a rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno, qualora adottato, e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di diniego, il Consiglio direttivo è tenuto ad esplicitare le motivazioni di tale diniego.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- c. qualora non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- d. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 10 gg. dall'eventuale sollecito scritto;
- e. quando, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- f. per non aver partecipato alla vita associativa;
- g. per causa di morte.

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

#### **Art. 5** **Diritti dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno dell'Associazione, qualora adottato;
- b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 Doveri dei soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, qualora adottato, e delle deliberazioni dei suoi organi rappresentativi. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Sono doveri dei soci:

- a. attenersi all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno, qualora adottato, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b. impegnarsi a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c. partecipare attivamente alla vita dell'Associazione ed alle sue attività nelle eventuali modalità e condizioni stabilite dal Regolamento Interno, qualora adottato;
- d. versare la quota associativa annuale, e gli eventuali ulteriori contributi deliberati, nell'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo, denominato anche C.D., composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario;
- c. Il Presidente.

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà altresì istituire un Comitato Tecnico Scientifico eleggendone i membri.

## **Art. 8 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Sono compiti dell'assemblea:

- a. nominare e revocare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- b. discutere e deliberare sui bilanci, preventivi e consuntivi;
- c. approvare il piano programmatico annuale delle attività presentato dal Comitato Direttivo;
- d. delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- e. approvare, qualora venga adottato, il Regolamento Interno, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f. deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari, fissati dal Consiglio Direttivo;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h. deliberare sulle proposte di trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione;

- i. stabilire il tetto massimo dei rimborsi spese documentati;
- j. deliberare sulle proposte, formulate dal Comitato Direttivo, di esclusione e/o decadenza dei soci nonché sugli eventuali ricorsi in caso di reiezione della domanda di iscrizione di nuovi soci;
- k. deliberare su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti, ordinari e/o straordinari, posti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea viene convocata per iscritto, a mezzo email, lettera semplice, messaggio Whatsapp o altri media analoghi, o posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima rispetto alla data stabilita per l'assemblea e deve contenere l'indicazione degli elementi all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le assemblee cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza dal Vice presidente o da persona designata dall'Assemblea, e potrà tenersi anche mediante utilizzo di mezzi tecnologici (ad esempio in audio o video conferenza) a condizione che sia possibile accertare l'identità dei partecipanti.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese mediante voto palese e sono valide con la maggioranza della metà più uno dei soci in prima convocazione, e con la metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

I verbali dell'assemblea sono redatti da un socio dell'Associazione scelto dal Presidente tra i presenti. Il verbale viene trascritto nell'apposito libro sociale.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente prenderà la presidenza e potrà proporre un nuovo Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci.

## **Art. 9 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. Presidente;
- b. Vicepresidente;
- c. Segretario.

Il Consiglio Direttivo è composto da soci e dura in carica tre anni.

L'attribuzione delle cariche ai vari membri del C.D. è deliberata dal Consiglio Direttivo per quanto

non già effettuato dall'Assemblea dei soci.

Al termine del mandato ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di uno dei membri del C.D. stesso.

La convocazione può essere inoltrata per iscritto, con le modalità e indicazioni previste all'art.8 per l'Assemblea dei soci, con sette giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

In caso di urgenza il C.D. può essere convocato anche per vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide ed atte a deliberare con la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro membro designato dai presenti. Esse potranno essere tenute sia in presenza che mediante l'utilizzo dei mezzi tecnologici come previsto all'art.8 per l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e per determinare l'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare ad esso spettano in via esclusiva i seguenti compiti:

- a. vagliare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- b. sottoporre all'assemblea le proposte riguardo l'esclusione e la decadenza dei soci;
- c. redigere l'eventuale Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. convocare l'Assemblea e dare attuazione alle delibere assembleari;
- e. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- f. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- g. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h. deliberare circa le scelte, l'indirizzo e lo svolgimento di tutte le attività mediante la presentazione all'Assemblea di un piano programmatico annuale;
- i. fissare le quote associative e gli eventuali ulteriori contributi anche straordinari che dovranno essere versati dai soci, da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono annotate in apposito verbale sottoscritto da tutti i consiglieri presenti e conservati agli atti. Qualunque socio può farne richiesta al C.D. e prenderne visione.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea; è fatto espresso divieto del rimborso spese con criterio forfettario.

## **Art. 10 Presidente e rappresentanza legale**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, ha la firma sociale e rappresenta agli effetti di

legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente presiede e coordina l'attività sociale, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà delegare il Vicepresidente e/o il Segretario ad intrattenere rapporti con banche ed amministrazioni postali con eventuale delega di firma e/o limitazioni di spesa.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

### **Art. 11 Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico, qualora nominato, è un organo consultivo ed è composto da almeno tre membri, scelti dall'Assemblea, tra i Soci maggiormente qualificati nei diversi settori di competenza legati all'attività dell'Associazione.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico, nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica sino a revoca (esercitabile dall'Assemblea dei soci) o dimissioni.

Sono parte di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico i Soci Fondatori.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di analizzare le proposte di attività tecnico-scientifica pervenute al Centro Documentale per la Storia dei Trasporti a Fune, a premessa del loro inserimento nella bozza di Programma di Lavoro da sottoporre periodicamente all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha inoltre il compito di fornire al Consiglio Direttivo il proprio parere in merito a tutte le questioni che quest'ultimo riterrà opportuno sottoporre alla sua valutazione.

### **Art. 12 Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è destinato ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, esso è costituito da ogni bene mobile od immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, compresi gli eventuali avanzi di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e non può essere distribuito ai soci.

### **Art. 13 Entrate dell'Associazione**

Sono entrate dell'Associazione:

- a. quote associative e contributi dei soci;
- b. contributi di privati e imprese;
- c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;

- f. compensi da attività istituzionali o diverse ad esse strumentali ed accessorie nei limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 14 Bilanci**

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo), nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

#### **Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili**

La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione è vietata, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dello scopo e delle finalità dell'associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

#### **Art. 16 Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei Soci.

I libri dell'Associazione sono consultabili da qualunque socio ne faccia istanza.

#### **Art. 17 Scioglimento e liquidazione dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa o motivo, il patrimonio rimanente verrà devoluto, nel rispetto delle norme di legge, ad altra associazione con finalità analoghe.

#### **Art. 18 Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si deve fare riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi nazionali, della normativa regionale e provinciale in materia.